

# NOTIZIARIO

n.

**07**

**2026**

**LE NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI**  
Riepilogo della disciplina

\*\*\*

**NOVITÀ PER IL REGIME DEI NEO-RESIDENTI**

Analisi del nuovo quadro normativo, delle condizioni di accesso e degli effetti fiscali della riforma

\*\*\*

**DICHIARAZIONE IVA 2026 PER L'ANNO 2025**

Panoramica generale dei vari quadri della dichiarazione

**NOTIZIE FLASH****SOCIO ACCOMANDANTE NON RESPONSABILE PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ ESTINTA**

Con l'Ordinanza n.2470 del 5 febbraio, la Corte di Cassazione torna sul tema della **responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta**, soffermandosi sulla posizione del socio accomandante e sull'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria.

La Cassazione ribadisce che, nella società in accomandita semplice, il socio accomandante:

- ♦ **non** è legittimato passivamente rispetto alle obbligazioni tributarie della società;
- ♦ risponde solo **nei limiti della quota** di liquidazione eventualmente percepita;
- ♦ **non può essere destinatario diretto** della pretesa fiscale in assenza di prova della riscossione di somme.

La responsabilità limitata non consente al Fisco di agire automaticamente contro il socio accomandante per il solo fatto dell'estinzione della società.

Di rilievo è il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025, secondo cui: per agire nei confronti dei soci di una società estinta, **l'Amministrazione finanziaria deve provare l'effettiva percezione di somme** in base al bilancio finale di liquidazione o ad altre modalità di distribuzione.

**CEDOLARE SECCA PER VECCHIO CONTRATTO PROROGATO NEL 2019**

Con la risposta n.34/2026, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità di applicare la cedolare secca a una nuova proroga (2025) di un contratto di locazione commerciale C/1 originariamente stipulato prima del 2019.

Il caso riguardava un contratto concluso nel 2013, prorogato nel 2019 con opzione per il regime della cedolare secca (introdotto transitoriamente per i contratti commerciali con la legge di bilancio 2019). **La disciplina transitoria prevedeva un'aliquota sostitutiva del 21%** per immobili commerciali di superficie non superiore a 600 mq, con condizioni specifiche di ammissibilità.

L'Agenzia, ha chiarito che tale regime agevolativo **non è più vigente nel 2025** e che l'opzione esercitata in sede di proroga nel 2019 non può essere automaticamente estesa alla nuova proroga contrattuale nel 2025.

Di conseguenza, nel caso esaminato, non è possibile continuare ad usufruire della cedolare secca per la proroga successiva, in quanto la disciplina transitoria non si applica oltre il periodo di vigenza previsto originariamente.

## REGIME FORFETTARIO 2026: CHIARIMENTI SU CONTRATTO DI RETE E SUPERAMENTO SOGLIA PER ERRORE

L'Agenzia delle Entrate, con due recenti interpelli (la risposta n. 24/2026 e la risposta n. 26/2026), ha fornito chiarimenti in tema di **regime forfettario**, confermando da un lato la compatibilità di alcune forme di collaborazione con la flat tax e dall'altro ribadendo l'operatività rigorosa delle regole di permanenza nel regime.

- ♦ **Contratto di rete tra colleghi e flat tax** – Con l'interpello n.24/2026, l'Amministrazione finanziaria ha affrontato il caso di un professionista che, pur applicando il regime forfettario, intendeva aderire, insieme ad altri colleghi, a un contratto di rete "puro". L'Agenzia ha confermato che la partecipazione a una rete-contratto non costituisce di per sé causa ostativa alla permanenza nel regime forfettario, in quanto tale forma di collaborazione non comporta la costituzione di un soggetto giuridico distinto né modifica l'autonomia fiscale dei singoli professionisti. I redditi, i costi e i ricavi restano, infatti, imputati direttamente ai singoli aderenti e non si configura un'attività economica autonoma che possa integrare l'ipotesi di società di fatto vietata per i forfettari.
- ♦ **Superamento soglia per compensi percepiti per errore** – Diversamente, la risposta n.26/2026 evidenzia la rigidità del principio di cassa applicabile al regime forfettario. Nel caso esaminato, un medico in regime ha percepito, per errore amministrativo dell'ente committente, compensi che nel conteggio annuale hanno superato il limite di 85.000 euro, pur essendo stati successivamente restituiti. L'Agenzia ha chiarito che anche i compensi percepiti erroneamente e poi restituiti concorrono alla verifica della soglia, in quanto rilevano ai fini del limite di ricavi/compensi nell'anno d'imposta in cui sono stati incassati. La fuoriuscita dal regime forfettario opera quindi a partire dall'anno successivo, nonostante la restituzione delle somme non dovute.

## LE NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

La “Legge di Bilancio 2026” modifica il **regime fiscale** dei **dividendi** e delle **partecipazioni**, ponendo **fine** a un **sistema** di **detassazione** sostanzialmente **generalizzato** in vigore da oltre due decenni. Il **nuovo impianto** normativo adotta un **criterio selettivo** fondato sulla **rilevanza economica dell'investimento**, subordinando l'accesso ai regimi di favore al **possesso** di una **partecipazione**:



- ✓ **pari ad almeno il 5% del capitale sociale,**
- ✓ **di un valore fiscale minimo di 500.000 euro.**

L'intervento coinvolge **imprese individuali, società di persone, società di capitali ed enti**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI	
<b>PREMESSA</b>	<p>Con la “<a href="#">Legge di Bilancio 2026</a>”<sup>1</sup>, il Legislatore ha modificato il trattamento tributario degli utili distribuiti. Le nuove disposizioni sui dividendi entrano in vigore a partire dalle <b>distribuzioni</b> degli <b>utili</b> d'esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberati a decorrere <b>dal 01.01.2026</b>.</p> <p>Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, nonché, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, degli <b>acconti relativi al periodo d'imposta 2026</b>, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p> <p>L'intervento normativo ha introdotto un “<b>cambio di paradigma</b>”, sostituendo un meccanismo sostanzialmente generalizzato con un modello fondato sulla <b>rilevanza economica della partecipazione detenuta</b>.</p> <p>La riforma introduce, infatti, un “<b>criterio di selettività</b>” basato sulla rilevanza economica delle partecipazioni, destinato a condizionare sia il regime di parziale esclusione dei dividendi dal reddito imponibile, sia l'accesso al meccanismo della participation exemption (PEX).</p> <p>L'operatività dei benefici fiscali viene, così, subordinata al <b>superamento di soglie dimensionali predeterminate</b>.</p> <p>In base al nuovo assetto normativo, il beneficio dell'esclusione parziale dal</p>

<sup>1</sup> Legge 199/2025.

	<p>reddito imponibile, pari al 95% ovvero, per le società di persone, alle percentuali ridotte del 60%, 50,28% o 41,86%, non opera più in via generalizzata, ma è riconosciuto esclusivamente in presenza di partecipazioni che possiedono una determinata <b>rilevanza economica minima</b>.</p> <p>Tale condizione si realizza quando l'investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ incide sul capitale sociale in misura <b>non inferiore al 5 per cento</b>,</li> <li>◆ presenta un <b>valore fiscalmente riconosciuto almeno pari a 500.000 euro</b>.</li> </ul> <p>È importante sottolineare che i due limiti <b>sono alternativi</b>, quindi per fruire del regime di esenzione è sufficiente il superamento di <b>uno solo</b> dei due requisiti.</p> <p>Anche le <b>cessioni di partecipazioni</b> beneficiano dell'esenzione solo qualora ricorrano i nuovi parametri dimensionali sopra richiamati, che si affiancano alle condizioni già previste dall'art. 87, comma 1, del TUIR, integrandone il perimetro applicativo.</p> <p> La riforma persegue due obiettivi interconnessi: subordinare il regime di favore al <b>possesso di partecipazioni di rilevanza economica minima</b> e garantire <b>coerenza tra il trattamento dei dividendi e quello delle plusvalenze realizzate sulla medesima partecipazione (PEX)</b>.</p>
<p><b>NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI</b></p>	<p>La riforma individua due soglie che devono essere verificate e prevede il superamento di almeno una di esse per poter continuare ad applicare il regime agevolato. Il primo requisito è rappresentato da una <b>partecipazione diretta al capitale della società distributrice non inferiore al 5%</b>.</p> <p> Ai fini di tale calcolo, la normativa stabilisce che rilevino anche le <b>partecipazioni possedute in via indiretta</b> all'interno del medesimo gruppo<sup>2</sup>. In questo caso, occorre considerare anche l'eventuale <b>effetto di demoltiplicazione</b> derivante dalla struttura della catena partecipativa.</p> <p>L'esclusione continua a beneficiare del regime precedente qualora la partecipazione detenuta, pur se inferiore al 5%, abbia un <b>valore fiscale almeno pari a 500.000 euro</b>, e questo rappresenta il secondo requisito di accesso.</p>

<sup>2</sup> inteso come l'insieme dei soggetti legati da un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del c.c.



Le **due soglie sono alternative**, per cui è sufficiente che risulti verificata una delle due perché gli utili continuino ad essere assoggettati al previgente regime più favorevole.

La **quantificazione del valore fiscale** avviene secondo l'**art. 94 del TUIR**, il quale regola la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote, anche in relazione a operazioni quali l'aumento gratuito del capitale, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, la rinuncia ai crediti. La disciplina rinnovata non chiarisce in modo esplicito **quando** il requisito partecipativo debba considerarsi soddisfatto, anche se sembra ragionevole ritenere sufficiente **la sua presenza al momento della percezione degli utili**.

#### AMBITO OGGETTIVO

L'ambito oggettivo si fonda **sull'art. 44, comma 1, lett. e) del TUIR** che afferma che rientrano tra i **redditi di capitale**, e sono tassati secondo il **regime degli utili da partecipazione**, gli utili derivanti **dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES**, con l'eccezione degli utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori, considerati altri redditi di lavoro autonomo ex art. 53, co. 2, lett. d), del TUIR.

La [circolare 26 del 16.06.2004](#) ha distinto tra:

- ◆ utili da partecipazione in senso proprio, la cui caratteristica principale è quella di derivare dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES,
- ◆ fattispecie assimilate, prive di tale caratteristica.

Tale distinzione rimane di estrema rilevanza al fine di comprendere quali proventi siano assoggettati alla disciplina innovata dalla Legge 199/2025.

Nella seguente **tabella** vengono riportate le varie **tipologie di redditi di capitale**:

TIPOLOGIA	CARATTERISTICA
<b>Dividendi in senso proprio</b>	Utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ società di capitali ed enti commerciali o non commerciali residenti;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ società ed enti non residenti</li> </ul>
	<b>Dividendi in natura</b>	Utili distribuiti in natura il cui imponibile è determinato sulla base del valore normale degli stessi alla data individuata dall'art. 109, comma 2, lett. a), del TUIR
	<b>Utili derivanti da liquidazione, recesso ed esclusione del socio</b>	<p>La restituzione del capitale e delle riserve di capitale per i soggetti imprenditori ha natura di plusvalenza.</p> <p>I proventi che derivano dalla distribuzione di riserve di capitale per importi che eccedono il costo fiscale della partecipazione si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ dividendi per i soggetti non imprenditori;</li> <li>♦ plusvalenze per i soggetti imprenditori</li> </ul>
	<b>Titoli simili alle azioni emessi da società ed enti ex art. 73, comma 1, lett. a), b) e d) del TUIR</b>	Secondo l'art. 44, co. 2, lett. a), del TUIR, la loro remunerazione è assimilata ai dividendi ed è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi
	<b>Strumenti finanziari partecipativi</b>	<p>Vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ gli strumenti finanziari emessi in relazione ai patrimoni destinati;</li> <li>♦ gli strumenti finanziari emessi in relazione a specifici affari;</li> <li>♦ gli altri strumenti finanziari, comunque denominati, che risultano ancorati all'andamento economico della società emittente (es. warrant partecipativi, strumenti con rendita legata al fatturato)</li> </ul>
	<b>Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza</b>	Rientrano fra i redditi di capitale gli utili derivanti da questo tipo di contratto a condizione che l'apporto dell'associato non sia costituito esclusivamente da partecipazione di lavoro, opere o servizi
	<b>Azioni o strumenti</b>	Si considerano redditi di capitale a condizione che la loro

	<table><tr><td><b>finanziari esteri</b></td><td>remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito dello Stato di residenza del soggetto emittente</td></tr><tr><td><b>Strumenti finanziari ibridi</b></td><td>Secondo l'art. 89, comma 3-bis e 3-ter, TUIR, i titoli che non presentano le caratteristiche di cui all'art. 44, comma 2, TUIR per essere assimilati alle azioni, possono comunque beneficiare del regime di esclusione per la quota di remunerazione assimilabile ai dividendi</td></tr></table>	<b>finanziari esteri</b>	remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito dello Stato di residenza del soggetto emittente	<b>Strumenti finanziari ibridi</b>	Secondo l'art. 89, comma 3-bis e 3-ter, TUIR, i titoli che non presentano le caratteristiche di cui all'art. 44, comma 2, TUIR per essere assimilati alle azioni, possono comunque beneficiare del regime di esclusione per la quota di remunerazione assimilabile ai dividendi				
<b>finanziari esteri</b>	remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito dello Stato di residenza del soggetto emittente								
<b>Strumenti finanziari ibridi</b>	Secondo l'art. 89, comma 3-bis e 3-ter, TUIR, i titoli che non presentano le caratteristiche di cui all'art. 44, comma 2, TUIR per essere assimilati alle azioni, possono comunque beneficiare del regime di esclusione per la quota di remunerazione assimilabile ai dividendi								
<div>AMBITO SOGGETTIVO</div>	<p>Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 sulla disciplina dei dividendi riguardano gli <b>artt. 59 e 89 del TUIR</b>. Da questo punto di vista l'ambito soggettivo di applicazione della riforma riguarda i seguenti soggetti residenti:</p> <table><tr><th>ART. 59 DEL TUIR</th><th>ART. 89 DEL TUIR</th></tr><tr><td>Società di persone commerciali (SNC e SAS)</td><td>Società di capitali</td></tr><tr><td>Persone fisiche che detengono partecipazioni che producono dividendi in regime di impresa</td><td>Enti Commerciali</td></tr></table> <p>In virtù dell'<b>art. 32-quater del D.L. 124/2019</b>, i dividendi percepiti dalle <b>società semplici</b> si considerano <b>distribuiti per trasparenza</b> direttamente ai singoli soci, secondo il relativo regime fiscale.</p> <p>Le modifiche della Legge 199/2025 dovrebbero esplicitare efficacia nei soli casi in cui la società semplice sia partecipata da persone fisiche imprenditori, società di persone commerciali, società di capitali o enti commerciali.</p> <p>Di seguito vengono elencate le varie tipologie di soggetti che possono beneficiare della distribuzione di dividendi.</p> <p><b>Soggetti persone fisiche non esercenti attività d'impresa:</b> il regime relativo a persone fisiche non imprenditori <b>non</b> subisce modifiche dalla Legge 199/2025. Per tali soggetti, indipendentemente dall'entità della partecipazione, i dividendi continuano ad essere soggetti:</p> <table><tr><td>a)</td><td>se di fonte italiana, alla <b>ritenuta a titolo di imposta del 26%</b> sull'utile lordo</td></tr></table>	ART. 59 DEL TUIR	ART. 89 DEL TUIR	Società di persone commerciali (SNC e SAS)	Società di capitali	Persone fisiche che detengono partecipazioni che producono dividendi in regime di impresa	Enti Commerciali	a)	se di fonte italiana, alla <b>ritenuta a titolo di imposta del 26%</b> sull'utile lordo
ART. 59 DEL TUIR	ART. 89 DEL TUIR								
Società di persone commerciali (SNC e SAS)	Società di capitali								
Persone fisiche che detengono partecipazioni che producono dividendi in regime di impresa	Enti Commerciali								
a)	se di fonte italiana, alla <b>ritenuta a titolo di imposta del 26%</b> sull'utile lordo								



		percepito
	b)	se di fonte estera non privilegiata, alla <b>ritenuta a titolo di imposta del 26% sull'intero importo percepito</b> se l'operazione viene eseguita dal sostituto d'imposta (es. banca) oppure <b>all'imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale</b> da assolvere in dichiarazione dei redditi nel <b>quadro RM</b> se non è intervenuto un intermediario residente. In questo caso non è previsto il credito per le imposte estere in quanto il dividendo non concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia
	c)	se di fonte estera privilegiata <sup>3</sup> , <b>all'inclusione integrale nel reddito complessivo IRPEF</b> , fatta salva la possibilità di provare l'assenza di localizzazione dei redditi nello Stato estero (c.d. <b>seconda esimente</b> ai sensi dell'art. 47-bis, comma 3, lett. b), del TUIR). Inoltre, per i dividendi privilegiati percepiti da persone fisiche residenti spetta in misura integrale il credito per le imposte pagate all'estero. La disciplina introduce anche la possibilità, per il soggetto controllante, di accedere al cosiddetto " <b>credito d'imposta indiretto</b> ", calcolato sulle imposte assolte all'estero dalla società partecipata. Per ottenere tale beneficio, il percettore deve dimostrare che la partecipata estera svolge un'attività economica reale, avvalendosi di proprie attrezzature, risorse e strutture operative (c.d. <b>prima esimente</b> ai sensi dell'art. 47-bis, comma 2, lett. a) del TUIR)
	<p><b>Soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa:</b> per i soggetti IRPEF che ricevono dividendi nell'ambito dell'attività d'impresa, si applica la riforma che prevede la possibilità di applicare <b>l'imponibilità parziale</b> se viene rispettata <b>almeno una delle due condizioni</b> previste dalla Legge di Bilancio 2026. Nella seguente tabella vengono riportate le percentuali di parziale imponibilità da applicare:</p>	
	<b>Dividendi percepiti da ditte individuali e società di persone</b>	<b>% di</b>

<sup>3</sup> l'art. 47-bis del TUIR individua quando un regime fiscale estero debba considerarsi "privilegiato" ai fini della qualificazione dei redditi (ad es. utili e dividendi) percepiti da partecipazioni estere. Ai fini del TUIR, non si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia ha accordi di effettivo scambio di informazioni. Sono invece considerati regimi fiscali privilegiati quelli di Stati o territori non UE/SEE (o non aderenti agli accordi di scambio informazioni) qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- ♦ quando la società estera è controllata da un soggetto residente in Italia e la tassazione effettiva dei suoi redditi risulta inferiore di oltre il 50% rispetto alla tassazione italiana (criterio collegato alla disciplina CFC di cui all'art. 167 TUIR);
- ♦ quando, in assenza di controllo, il livello nominale di tassazione estero è inferiore al 50 % di quello applicabile in Italia.

commerciali	imponibilità
Dividendi derivanti da utili prodotti dal soggetto partecipato fino all'esercizio in corso al 31.12.2007	<b>40%</b>
Dividendi derivanti da utili prodotti dal soggetto partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016	<b>49,72%</b>
Dividendi derivanti da utili prodotti dal soggetto partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016	<b>58,14%</b>

Viceversa, se non viene superata almeno uno dei due requisiti i dividendi **concorrono integralmente alla formazione del reddito** dell'impresa individuale o della società di persone percipiente.



È importante sottolineare che per i dividendi corrisposti a società di persone commerciali, l'art. 27 del D.P.R. 600/1973 **non prevede l'applicazione di ritenute.**

Per le persone fisiche, invece, la ritenuta non viene applicata se queste dichiarano, al momento della percezione, che i dividendi ricevuti sono relativi all'attività d'impresa, ossia assumono l'onere di comunicare al sostituto d'imposta tale circostanza.

**Dividendi da fonte estera:** le stesse regole sopra indicate per i dividendi di fonte italiana si applicano anche ai dividendi di fonte estera, inclusa l'assenza di obblighi di ritenuta alla fonte. Le imposte pagate all'estero possono essere detratte, nei limiti della quota non eccedente l'aliquota convenzionale, secondo l'art. 165, comma 10 del TUIR, per il 40%, 49,72% o 58,14% dell'ammontare corrispondente. Analogamente ai dividendi di fonte italiana, questa detrazione è ammessa solo se la partecipazione da cui deriva il dividendo rappresenta almeno il 5% del capitale della società o ha un valore fiscale minimo equivalente pari a €500.000.

Viceversa, i dividendi percepiti dovranno essere imputati integralmente alla formazione del reddito d'impresa individuale o della società di persone

percipiente.

È importante evidenziare che, qualora i dividendi percepiti risultino completamente imponibili, viene meno l'obbligo di riparametrare l'imposta estera detraibile previsto dall'art. 165, comma 10, del TUIR e quindi l'imposta estera **può essere detratta in misura integrale** (sempre rispettando le altre condizioni previste dall'art. 165 del TUIR).



I **dividendi "privilegiati"** continuano, in linea generale, a essere imponibili per l'intero ammontare, salvo che il contribuente **dimostri** la **sussistenza** della c.d. **"seconda esimente"**.

In tale ipotesi, tuttavia, l'eventuale esclusione parziale dovrebbe essere subordinata alla verifica del **requisito partecipativo minimo** (partecipazione almeno pari al 5% del capitale dell'emittente, oppure valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000,00 euro), in coerenza con quanto previsto per gli utili "ordinari".

**Dividendi percepiti da società di capitali:** con la riformulazione dell'**art. 89 del TUIR** per i dividendi di fonte italiana percepiti da società di capitali ed enti commerciali si possono individuare due casistiche:

REGOLA GENERALE (art. 89, comma 2 del TUIR)	ESENZIONE (art. 89, comma 2.1, lett. a) del TUIR)
Concorrono in modo integrale alla formazione del reddito del percipiente	<p>Esenzione del 95% del loro ammontare se viene rispettata almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale,</li> <li>♦ valore fiscale almeno pari a € 500.000</li> </ul>

È importante sottolineare che per i dividendi corrisposti a tali soggetti **non viene prevista l'applicazione di ritenute**.

Rimane invariata, invece, l'applicazione della **ritenuta alla fonte a titolo**

d'imposta del 26% per i soggetti esenti da IRES<sup>4</sup>.

**Dividendi di fonte estera percepiti da società di capitali o enti commerciali:** per i dividendi di fonte estera percepiti da società di capitali o enti commerciali valgono i medesimi criteri stabiliti per quelli di fonte italiana. L'unica deroga concerne le imposte assolte all'estero che, per la quota non superiore all'aliquota prevista dalla convenzione applicabile, possono essere detratte ai sensi dell'art. 165, comma 10, del TUIR, nella misura del 5% del loro importo.



È importante evidenziare che, qualora i **dividendi percepiti** risultino **completamente imponibili, viene meno l'obbligo di riparametrare l'imposta estera detraibile** previsto dall'art. 165, comma 10 del TUIR e quindi l'imposta estera può essere detratta in misura integrale (sempre rispettando le altre condizioni previste dall'art. 165 del TUIR).

Agli utili c.d. "privilegiati" possono essere applicati tre regimi alternativi:

<b>Regola generale</b>	essi concorrono integralmente alla formazione della base imponibile IRES
<b>Regime semi-pex</b>	possono ridurre la base imponibile di tali utili "privilegiati" del 50% del loro ammontare se il soggetto estero svolge un'attività economica "effettiva" mediante l'impiego di personale, attrezzature e risorse e se si verificano i presupposti di cui all'art. 89, comma 3, del TUIR (c.d. prima esimente)
<b>Regime pex</b>	possono ridurre la base imponibile di tali utili "privilegiati" del 95% se dimostrano (anche tramite interpello) che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. seconda esimente)

Nel primo caso è possibile detrarre dall'IRES in misura integrale le ritenute pagate sui dividendi subite all'estero. Viceversa, se si verificano la prima o la seconda esimente le ritenute subite devono essere scomputate

<sup>4</sup> ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.P.R. 600/1973

rispettivamente nella misura del 50% e del 5%.

I **dividendi percepiti da enti non commerciali** sono soggetti alle seguenti percentuali di imponibilità:

Dividendi percepiti da enti non commerciali	% di imponibilità
Dividendi derivanti da utili prodotti dal soggetto partecipato fino all'esercizio in corso al 31.12.2016	<b>77,74%</b>
Dividendi derivanti da utili prodotti dal soggetto partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016	<b>100%</b>

La [circolare dell'Agenzia delle Entrate n.6/E del 19.02.2015](#) ha chiarito che le percentuali sopra riportate devono essere applicate indistintamente agli utili derivanti dalle partecipazioni possedute nell'ambito della sfera istituzionale e di quella commerciale.

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 non viene prevista l'applicazione delle ritenute per i dividendi corrisposti agli enti non commerciali.

Maggiore rilevanza operativa assume, invece, la disciplina speciale introdotta **dall'art. 1, commi 44-47, della "Legge di Bilancio 2021"**<sup>5</sup>. In base a tale previsione, gli enti non commerciali che operano senza scopo di lucro e che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale finalizzate a obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale possono beneficiare dell'esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti.

Le attività rilevanti sono quelle individuate dal comma 45 della stessa Legge, in settori quali (a titolo esemplificativo) famiglia, volontariato, filantropia, assistenza, ricerca, arte e ambito culturale.

**Strumenti finanziari assimilati alle azioni e contratti di associazione in**

<sup>5</sup> Legge 178/2020.

	<p><b>partecipazione:</b> quando non ricorre una partecipazione al capitale come, ad esempio, accade per gli strumenti finanziari qualificati come assimilati alle azioni e per i contratti di associazione in partecipazione, l'applicazione del regime di dividend exemption è subordinata al <b>solo requisito</b> che il <b>valore fiscale dell'investimento superi i 500.000 euro</b>.</p>
--	---

## NOVITÀ PER IL REGIME DEI NEO-RESIDENTI

La “**Legge di Bilancio 2026**” introduce **modifiche** al **regime** dell'**imposta sostitutiva** sui **redditi** prodotti all'estero previsto per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (c.d. **neo-residenti**). In particolare, viene **innalzato** l'importo della **flat tax annuale** applicabile ai **nuovi residenti**. In questa scheda analizziamo il **nuovo quadro normativo**, le **condizioni di accesso** e gli **effetti fiscali** della riforma.

## NOVITÀ PER IL REGIME DEI NEO-RESIDENTI

## PREMESSA

La “**Legge di Bilancio 2026**”<sup>6</sup> dispone un **ulteriore aumento** della misura dell'**imposta sostitutiva** prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia e optano per il **regime** dei **neo-residenti**. Per imposta sostitutiva si intende un regime fiscale opzionale all'IRPEF (riguardante anche le addizionali) che consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di pagare un'imposta forfettaria annuale (c.d. **flat tax**) sui redditi prodotti all'estero, in luogo della normale tassazione progressiva IRPEF.



L'accesso al regime è consentito a chi, oltre ad aver trasferito la residenza fiscale in Italia, **non sia stato fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione**.

Il **regime agevolativo** può essere **esteso** anche ai **familiari**<sup>7</sup>, purché soddisfino le **medesime condizioni** previste per le persone fisiche.

Precisiamo che per **residenza civilistica** il legislatore fa riferimento all'art. 43 comma 2 del c.c., che si riferisce al “*luogo in cui la persona ha la dimora abituale*”.

Le **modifiche** si applicano solo a chi **trasferisce** la **residenza fiscale** in Italia a partire **dal 01.01.2026** ai sensi dell'art. 43 del c.c.

## NOVITÀ 2026

Vediamo le **modifiche** introdotte nel **2026**, riguardanti l'**aumento** dell'**imposta sostitutiva** prevista per i nuovi residenti.

Soggetto	Importo prima del 2026	Importo dal 01.01.2026
Sogg. principale	€ 200.000 annui	€ 300.000 annui
Familiare	€ 25.000 annui	€ 50.000 annui

<sup>6</sup> Legge 199/2025.

<sup>7</sup> di cui all'art. 433 c.c.

**ESERCIZIO E  
REVOCA  
DELL'OPZIONE**

È importante ricordare che questi **importi** sono **forfettari** e si applicano, quindi, **indipendentemente** dal **reddito effettivamente prodotto all'estero**.

Il nuovo residente c.d. "high net worth individuals" (ossia nuovo residente con **alto patrimonio**), subirà una **tassazione complessivamente pari a 300.000 euro annui** sul reddito, a prescindere dal suo ammontare totale.

Per cui, indipendentemente dal reddito prodotto, l'imposta sostitutiva applicata sarà quella prevista dalla nuova normativa in vigore.

Il regime fiscale è **esercitabile su opzione**. Tale opzione si perfeziona con la **presentazione** della **dichiarazione** dei redditi riferita al **periodo d'imposta** in cui il soggetto ha **trasferito la residenza in Italia**. L'opzione si intende **tacitamente rinnovata di anno in anno**.



Gli **effetti cessano**, in ogni caso, **decorsi 15 anni** dal primo periodo d'imposta di validità.

Il regime di flat tax per i neo-residenti facoltosi **cessa**, quindi, di avere **efficacia** per il contribuente o per i relativi familiari in caso di:

<b>a</b>	<b>revoca</b> dell'opzione
<b>b</b>	<b>decorsi 15 anni</b> dal primo periodo d'imposta di validità

La **decadenza** dal regime può invece derivare da:

<b>1</b>	<b>omesso o incompleto versamento</b> dell' <b>imposta sostitutiva</b> entro la relativa scadenza
<b>2</b>	<b>trasferimento</b> della <b>residenza</b> fiscale all' <b>estero</b>

Una volta perduta la sua efficacia, l'interessato:

- ♦ **non può più esercitare l'opzione per il regime fiscale,**
- ♦ viene assoggettato al **regime di tassazione ordinaria** finché rimane fiscalmente residente in Italia.


Se a **decadere** dal regime è il contribuente **beneficiario principale**, i **familiari** possono **diventare** essi stessi **beneficiari principali** esercitando la relativa opzione e pagando l'imposta sostitutiva.




**DICHIARAZIONE IVA 2026 PER L'ANNO 2025**

È stato approvato il modello di dichiarazione IVA/2026 per l'anno 2025, con le relative istruzioni, che è possibile presentare dal 01.02.2026 al 30.04.2026. Le principali novità riguardano le società non operative e il regime IVA di imprese trasporto, movimentazione e logistica.

Di seguito, riportiamo una panoramica generale dei vari quadri della dichiarazione, approvata con il [provvedimento n. 51732 del 15.01.2026](#).

DICHIARAZIONE IVA 2026 PER L'ANNO 2025				
<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE</b>	<p>La dichiarazione IVA/2026, relativa all'anno 2025, deve essere <b>presentata</b> nel <b>periodo compreso tra il 01.02.2026 e il 30.04.2026</b>.</p> <p>Le dichiarazioni <b>presentate entro 90 giorni</b> dalla scadenza del termine <b>sono</b></p> <div style="text-align: center;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PRESENTAZIONE</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Dal 01.02.2026 AL 30.04.2026</div></div> <p><b>valide</b>, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge<sup>8</sup>. Quelle presentate, invece, con <b>ritardo superiore a 90 giorni</b> si considerano <b>omesse</b>, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.</p> <p> Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, <b>rettificare o integrare una dichiarazione già presentata</b>, deve compilare una <b>nuova dichiarazione</b>, completa di tutte le sue parti, barrando la <b>casella "Correttiva nei termini"</b>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><table><tr><td><b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b></td><td><div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Correttiva nei termini <input type="checkbox"/></div></td><td>Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/></td></tr></table></div>	<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Correttiva nei termini <input type="checkbox"/></div>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>
<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Correttiva nei termini <input type="checkbox"/></div>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>		

<sup>8</sup> ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 322/1998.

	<p>Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può <b>rettificare o integrare</b> la stessa presentando una <b>nuova dichiarazione</b> completa di tutte le sue parti.</p> <div><p>Presupposto per poter presentare la <b>dichiarazione integrativa</b> è comunque che sia stata <b>validamente presentata</b> la dichiarazione <b>originaria</b>.</p></div>				
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>Sono <b>obbligati</b> in linea generale alla <b>presentazione</b> della <b>dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti</b> esercenti attività d'impresa, ovvero attività artistiche o professionali<sup>9</sup>, <b>titolari di partita IVA</b>.</p> <p>Alcuni soggetti minori o semplificati <b>sono invece esonerati</b> dalla compilazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA, come ad esempio:</p> <div><div><p>i contribuenti che per l'<b>anno</b> d'imposta <b>2025</b> abbiano registrato <b>esclusivamente operazioni esenti</b><sup>10</sup></p></div><div><p>coloro che si sono avvalsi della <b>dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione</b> per le operazioni esenti<sup>11</sup></p></div><div><p>i contribuenti che <b>per tutto l'anno d'imposta si sono avvalsi del regime forfettario</b> per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni<sup>12</sup>.</p></div></div>				
<b>PRINCIPALI NOVITÀ</b>	<p>Le principali <b>novità</b> della <b>dichiarazione annuale IVA/2026</b> sono le seguenti:</p> <table><tr><th>QUADRO/ RIGO</th><th>CONTENUTO</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	QUADRO/ RIGO	CONTENUTO		
QUADRO/ RIGO	CONTENUTO				

<sup>9</sup> di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972.

<sup>10</sup> di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

<sup>11</sup> ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972.

<sup>12</sup> previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

**VA15**

Il rigo VA15 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle **società che risultino non operative** ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d'imposta hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo.

VA15 Società di comodo

1

**VX4**

Nel rigo VX4 è stato **eliminato** il riquadro che conteneva l'attestazione delle società e degli enti operativi

**VS**  
**Sez. 1**  
**campo 4**

Nella sezione 1, il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle **società che risultino non operative** ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994. **In particolare, la Sezione 1** - Distinta delle società del gruppo richiede l'indicazione di tutti i soggetti partecipanti (compresa la controllante) alla compensazione dell'IVA per il 2025, per i quali deve essere indicato nel **campo 4, con la barratura**, che la **società del gruppo risulta di comodo**, ai sensi dell'art. 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

**QUADRO VS**

Sez. 1 - Distinta delle società del gruppo

Partita IVA		Operazioni straordinarie	Ultimo mese	Società non operativa	RIMBORSO INFRANNUALE	Eccedenza di credito
1	2	3	4	5	Importo	6
VS1					,00	,00
Eccedenza di credito compensata		Esonero garanzia	RIMBORSO ANNUALE			
7	8	9	Causale	Importo	Erogazione prioritaria	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
	,00		10		11	12
				,00		,00

**VW21**

Il rigo VW21, che serviva ad estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell'anno d'imposta da società risultate di comodo, è stato **eliminato**.

	<div><div><div><div><div><div></div><div><b>VE38</b></div><div><b>campi 2 e 3</b></div></div></div><div><p>Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l'imponibile e l'imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. In particolare, nel <b>Rigo VE38, campo 2</b>, è necessario indicare l'imponibile relativo alle <b>prestazioni di servizi rese</b> nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazioni di merci e servizi di logistica <b>per le quali è stata esercitata l'opzione per il pagamento dell'imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore</b> ai sensi dell'art.1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024. La relativa imposta deve essere indicata <b>nel campo 3</b>.</p></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div><b>VJ30</b></div></div></div><div><p>Il quadro VJ è stato rinominato in "Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni" ed è stato suddiviso in 2 sezioni. La sezione 1 è dedicata alla determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni. La sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, legge n. 207 del 2024) da indicare nel rigo VJ30</p><div><div><div><div><div><div>SEZIONE 2</div><div>Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica</div></div></div><div><div><div><div><div><div>VJ30</div><div>Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024)</div></div></div><div><div><div>1</div><div>2</div></div><div><div><div></div><div>,00</div></div><div><div></div><div>,00</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </
--	---

La **sezione 1** contiene alcuni **dati analitici riguardanti l'attività** o le attività gestite con **autonoma contabilità**<sup>13</sup>, mentre la seconda ha carattere **riepilogativo di tutte le attività** svolte da ogni soggetto.

Nel **rigo VA2** occorre indicare il **codice attività** desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche **vigente al momento di presentazione della dichiarazione**. L'Istat ha sviluppato la **nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 01.01.2025 che ha sostituito la versione** della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

<b>VA2</b> Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	1							
--	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Come gli altri anni rientra nella **sezione 1**, a titolo di esempio, la **segnalazione** di aver operato una **detrazione Iva superiore al 50%** con riferimento agli acquisti/importazioni di **apparecchiature terminali** per il **servizio radiomobile pubblico** terrestre di telecomunicazioni (c.d. **telefoni cellulari**) e delle relative prestazioni di gestione.

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%			
VA5	Totale imponibile		Totale imposta
	1		2
Acquisti apparecchiature		,00	,00
Servizi di gestione	3	,00	4 ,00

Nella **sezione II**, il **rigo VA14** è compilato dai contribuenti che, a partire dal **periodo d'imposta successivo** a quello cui si riferisce la **dichiarazione**, intendono avvalersi del **regime forfettario**<sup>14</sup>: essi barrano la casella 1 per comunicare che **si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA** precedente all'applicazione del regime.

<sup>13</sup> ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/1972.

<sup>14</sup> disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

In tal caso l'eventuale imposta dovuta per effetto della **rettifica della detrazione**<sup>15</sup> **deve essere compresa nel rigo VF70** riservato alle rettifiche della detrazione<sup>16</sup>.

**VA14** Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA



### QUADRO VC

Il **quadro VC** va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della **facoltà**, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, definiti **"esportatori abituali"**, di acquistare beni o servizi e importare beni **senza applicazione dell'IVA**.

Tali soggetti devono comunicare<sup>17</sup> in un apposito prospetto della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto, **distintamente per mese**, l'ammontare:

<b>1)</b>	delle <b>esportazioni</b> <sup>18</sup>
<b>2)</b>	delle <b>operazioni assimilate</b> e delle <b>operazioni comunitarie</b> effettuate
<b>3)</b>	degli <b>acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento</b> dell'imposta con <b>dichiarazione di intento</b> <sup>19</sup> , risultante dalle relative fatture e bollette doganali

I dati di cui alle **colonne 5 e 6** devono essere indicati **solo dai contribuenti** che nel corso dell'anno 2025 hanno effettuato acquisti e importazioni con **utilizzo di un plafond mobile**.



Si precisa che, per quanto concerne il **momento di utilizzazione del plafond**, non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di

<sup>15</sup> di cui all'art. 1, comma 61 della Legge 190/2014.

<sup>16</sup> disciplinate dall'art. 19-bis2.

<sup>17</sup> i dati previsti dall'art. 10 del D.P.R. 435/2001.

<sup>18</sup> di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.

<sup>19</sup> ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972.

acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del **momento di effettuazione** ai **fini IVA** degli acquisti stessi<sup>20</sup> – **diversamente** da quanto **previsto per la compilazione del rigo VF17 (acquisti)** che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto.

Ai fini della **verifica del plafond utilizzato**, il totale indicato nei **righe VC13, colonna 1 e 2** non deve superare quanto indicato nel **rigo VC14, colonna 1**, ossia **disponibilità del plafond al 01.01.2025** (anno d'imposta oggetto della dichiarazione); il **plafond formato nell'anno comparirà nel rigo VC13 colonna 4 e sarà riportato nel rigo VC14, colonna 1 dell'anno successivo**.

#### QUADRI VE, VF E VJ

Nei **quadri VE, VF e VJ** vanno riportati rispettivamente i **dati** relativi:

- ◆ alle **operazioni attive** e di **determinazione del volume d'affari**,
- ◆ alle **operazioni passive**, e
- ◆ all'**imposta** relativa alle tipologie di operazioni in **reverse charge**.

**Quadro VE – operazioni attive:** In particolare, nella **sezione 4 del quadro VE delle vendite** (righe da VE30 a VE35) occorre dettagliare le **operazioni non assoggettate ad IVA** dal cedente/prestatore distinguendo tra:

operazioni che <b>concorrono</b> a formare il <b>plafond</b>
operazioni <b>non imponibili</b> a seguito di <b>dichiarazione di intento</b>
<b>altre operazioni non imponibili</b>
operazioni <b>esenti</b>
operazioni <b>non soggette</b> per <b>mancanza</b> del <b>requisito territoriale</b>
operazioni assoggettate a <b>reverse charge interno</b> e <b>operazioni di logistica con opzione versamento IVA committente</b>

Nel quadro VE, **rigo VE50** è evidenziato il **volume d'affari** del contribuente (sempre al netto delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni).

<sup>20</sup> ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972.

**Quadro VF – operazioni passive:** Nella **sezione 2** del **quadro VF** degli acquisti, occorre:

- ◆ **dettagliare gli acquisti esteri** di beni al **rigo VF28**, suddividendo gli importi tra acquisti intracomunitari, importazioni ed acquisti da San Marino;
- ◆ **ripartire il totale degli acquisti ed importazione del rigo VF25 nelle varie categorie distinguendo** al rigo **VF29** tra **beni ammortizzabili**, strumentali non ammortizzabili, destinati alla rivendita o alla produzione di beni/servizi ed altri;

**Quadro VJ – operazioni soggette a reverse charge:** Nel **quadro VJ** occorre riportare l'**IVA a debito sulle operazioni passive** assoggettate a **reverse charge** per le quali il cessionario o committente è debitore di imposta (acquisto di rottami, servizi di manutenzione di impianti, subappalti edilizi, acquisto di beni e servizi esteri territorialmente rilevanti eccetera).

Ad esempio, l'**integrazione** di un **servizio generico ricevuto** da un prestatore comunitario dovrà essere riportata – oltre che nel quadro VF – nel **rigo VJ3**.

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00		,00

## QUADRI VP E VH

I **quadri VP e VH** della dichiarazione annuale Iva si riferiscono alle **liquidazioni periodiche**.

In particolare, il **quadro VP** è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della **facoltà di comunicare** con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2025**, in **scadenza il 28.02.2026**.





In tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata **entro il mese di febbraio**.

Il **quadro VH** deve essere invece compilato esclusivamente qualora si intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA in tal caso vanno indicati **tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**, anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione.

Qualora il contribuente intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** occorre compilare:

- ♦ il **quadro VP**, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- ♦ il **quadro VH** se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

#### QUADRO VL

Il **quadro VL** riguarda la **liquidazione annuale dell'IVA** e la **verifica** rispetto ai **versamenti** effettuati viene effettuata nel **rigo VL30**.

VL30		Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
1		2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00


In particolare, nel **rigo VL30** occorre indicare quanto esposto nella seguente tabella:

CAMP O	CONTENUTO
2	L'ammontare complessivo <b>dell'IVA periodica dovuta</b> .

		<p>Il totale dei <b>versamenti periodici, compresi l'acconto IVA</b> e gli <b>interessi trimestrali</b>, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2025.</p> <p>Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla <b>somma dei dati IVA</b> riportati nella colonna "<b>Importi a debito versati</b>" della "<b>Sezione erario</b>" dei modelli di pagamento F24, <b>anche se non effettivamente versati</b> a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i <b>codici tributo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>da 6001 a 6012</b> per i <b>versamenti mensili</b>;</li> <li>◆ <b>da 6031 a 6033</b> per i <b>versamenti trimestrali</b> e <b>6034</b> per il versamento del <b>quarto trimestre</b> effettuato da <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i contribuenti che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive<sup>21</sup>,</li> <li>✓ gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione e gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 298/1974<sup>22</sup>;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>6013 e 6035</b> per l'<b>acconto</b>;</li> <li>◆ <b>da 6720 a 6727</b> per i <b>versamenti</b> effettuati per <b>subforniture</b></li> </ul>
--	--	---

<sup>21</sup> di cui all'art. 73, comma 1, lettera e) del D.P.R. 633/1972.

<sup>22</sup> art. 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972.

	<b>4</b>	<p>L'ammontare dell'<b>IVA periodica</b>, relativa al 2025, versata a seguito del ricevimento delle <b>comunicazioni</b> degli <b>esiti</b> del <b>controllo automatizzato</b><sup>23</sup> per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE)<sup>24</sup>.</p> <p> In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei <b>versamenti</b> effettuati con <b>codice tributo 9001</b> (al netto di sanzioni e interessi) e <b>anno</b> di riferimento <b>2025, fino alla data di presentazione della dichiarazione</b></p>
	<b>5</b>	L'ammontare dell' <b>IVA periodica</b> , relativa al 2025, <b>versata fino alla data di presentazione della dichiarazione</b> , a seguito della notifica di <b>cartelle di pagamento</b>
	<b>1</b>	<p>Il maggiore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'<b>importo</b> indicato nel <b>campo 2</b>, e</li> <li>♦ la <b>somma</b> di quelli indicati nei <b>campi 3, 4 e 5</b></li> </ul>
<b>QUADRO VX</b>	<p>Il <b>quadro VX</b> espone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ il <b>risultato a debito dell'IVA</b>, oppure</li> <li>♦ l'<b>importo del credito IVA annuale</b>.</li> </ul> <p>L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale <b>deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno</b> nel caso in cui il relativo <b>importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione)</b>.</p> <p>È possibile <b>rateizzare</b> il versamento con applicazione dell'<b>interesse fisso</b> di rateizzazione pari allo <b>0,33% mensile</b> sulle <b>rate successive alla prima</b> che <b>devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza</b> ed in ogni caso l'ultima rata <b>non può essere versata oltre il 16 dicembre</b>.</p> <p>L'eventuale <b>versamento entro il 30 giugno</b> richiede preventivamente la <b>maggiorazione dello 0,40%</b> per <b>ogni mese o frazione di mese successivi</b> al 16 marzo.</p>	

<sup>23</sup> ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972.

<sup>24</sup> art. 21-bis del D.L. 78/2010.

Nel caso di dichiarazione annuale IVA a **credito**, il contribuente potrà scegliere tra la **richiesta di rimborso** oppure **l'utilizzo in compensazione**.

L'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in **misura superiore a 5.000 euro** può essere effettuato **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge**. Inoltre, viene subordinato<sup>25</sup> l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per **importi superiori a 5.000 euro** alla **presenza del visto di conformità nella dichiarazione**.



In **alternativa** all'apposizione del visto di conformità è possibile far **sottoscrivere** la **dichiarazione** dall'**organo** incaricato ad effettuare il **controllo contabile**.

Giuseppe Iannibelli

<sup>25</sup> dall'art. 10, comma 1, lettera a), n. 7 del D.L. 78/2009.